

come ha detto l'onorevole Marcora, per non mettere la donna in condizione eccezionale. L'articolo accorda la capacità a testimoniare, togliendo ogni distinzione di sesso, ma deve esigere sempre tutte le altre condizioni di capacità, come godere i diritti civili, non aver riportate condanne, ecc.

Vede bene quindi l'onorevole Marcora che la locuzione e le altre condizioni richieste dalla legge, riflette tutte le condizioni di capacità dalle leggi richieste, ed è una formola che essendo necessaria è da adottarsi.

Io spero che la Camera accetterà l'emendamento da me proposto, o, anche meglio, respingerà la legge.

*Voci.* Ai voti!

COLOMBINI. La Camera comprenderà che, essendosi chiusa la discussione generale, io non posso rientrare nel campo dei principii che ispirarono questo disegno di legge combattuto dall'onorevole Muratori.

Debbo però dichiarare all'onorevole Muratori, quasi di volo, che con la presente proposta non s'intende già a distogliere la donna dalle sue abituali occupazioni di famiglia, ma sì a consacrare un principio di giustizia, a riconoscere i progressi incontestabili che in questi ultimi tempi ha fatto l'educazione della donna, specialmente nei nostri paesi, in guisa da potersi presumere che la testimonianza della donna possa essere a quella dell'uomo equiparata.

Nella pratica dei giudizi penali soventi la vita e l'onore della persona sono posti in balia della testimonianza d'una donna, e questa testimonianza si vorrà respingere allorchè non della vita e dell'onore dei cittadini si tratti, ma soltanto delle loro sostanze? Senonchè, come dissi, sarebbe questo un rientrare nella discussione generale, e nella discussione generale io non voglio rientrare.

Vengo all'onorevole Catucci, il quale ha manifestato il desiderio che anche la Commissione desse risposta alla sua interpellanza. Ma, dopo le parole dell'illustre guardasigilli, sarebbe presunzione il voler dire alcuna cosa che aggiungesse autorità alle sue parole.

E d'altra parte, io non posso parlare a nome di una Commissione, che quasi non esiste, perchè siamo qui in due, e ciascuno di noi tiene le sue opinioni particolari.

Ad ogni guisa io penso coll'onorevole guardasigilli, che il caso supposto dall'onorevole Catucci non si possa facilmente avverare. Credo anch'io che la donna non possa assumere alcuna responsabilità civile nella pratica, tranne allorchè essa abbia colla sua testimonianza commesso un reato di falso: al-

lora la responsabilità civile è conseguenza della responsabilità penale in cui incorre, e in questo caso l'onorevole Catucci comprenderà come l'autorizzazione maritale non sia richiesta.

Ma insiste l'onorevole Catucci, e dice « ci sono dei casi in cui la responsabilità civile si può incorrere indipendentemente dalla responsabilità penale, ed in questi casi domando se l'autorizzazione maritale sia richiesta perchè la donna possa utilmente intervenire come testimone in un atto pubblico. »

E qui io non ho che a ripetere precisamente quello che l'onorevole guardasigilli ha testè dichiarato, che cioè i casi in cui le autorizzazioni maritali sono richieste perchè la donna possa addivenire a certi e determinati atti, sono previsti dalla legge.

Questo caso qui non è, e non sarà dalla legge previsto; quindi la donna potrà intervenire come testimone in qualunque atto pubblico e andrà incontro a qualsiasi responsabilità sia civile, sia penale, come crede l'onorevole Catucci; e non avrà mai bisogno dell'autorizzazione maritale. E se noi accettassimo codesto principio, ci troveremmo in opposizione col principio stesso che informa la presente legge, che è un avviamento al riconoscimento della uguaglianza tra l'uomo e la donna.

Vengo all'ordine del giorno. La Commissione ha dichiarato che accettava l'ordine del giorno Muratori. Si farà qualche nuova dichiarazione, se una nuova e migliore dizione potesse essere concertata coll'onorevole ministro.

Intanto io non potrei accettare la modificazione proposta dall'onorevole Muratori là dove si parla di atti pubblici e privati, perchè non è richiesto l'intervento dei testimoni negli atti privati, in niun caso, salvo quando l'atto privato sia rivestito di forma autentica e possa, a cagion d'esempio, avere la forza di atto traslativo della proprietà immobiliare. Allora soltanto è richiesto dalla legge l'intervento dei testimoni. Quindi invece delle parole, *atti pubblici e privati*, io preferirei si scrivesse *atti autentici*.

NOCITO. C'è una formola concordata coll'onorevole ministro guardasigilli la quale toglierebbe tutte le difficoltà che si sono elevate in ordine alla dicitura di questo primo articolo.

Io non credo conveniente, poichè vedo che la Camera già ne ha avuto abbastanza, di svolgere codesta formola; quindi non faccio altro che leggerla: « Sono abrogate le disposizioni di legge che escludono le donne dallo intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati. »

PRESIDENTE. La mandi alla Presidenza, onorevole Nocito.